# DECISIONE N. 2/2000 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-LETTONIA

## del 27 luglio 2000

## recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Repubblica di Lettonia a programmi comunitari nei settori della formazione e dell'istruzione

(2000/561/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, in particolare l'articolo 109 [1],

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 109 dell'accordo europeo e del relativo allegato XVIII, la Lettonia può partecipare a programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o a altre azioni della Comunità, in particolare nei settori della formazione e dell'istruzione.

(2) Ai sensi dello stesso articolo, il Consiglio di associazione stabilisce le condizioni e le modalità della partecipazione della Lettonia a tali attività.

(3) A seguito della decisione n. 2/98 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, del 27 ottobre 1998, recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Lettonia a programmi comunitari nei settori della formazione, della gioventù e dell'istruzione [2], la Lettonia partecipa dal 1° novembre 1998 alla prima fase dei programmi Leonardo da Vinci [3] e Socrate [4] e ha espresso il desiderio di partecipare anche alla seconda fase,

DECIDE:

*Articolo 1*

La Lettonia partecipa alla seconda fase dei programmi della Comunità europea Leonardo da Vinci e Socrate istituiti rispettivamente con decisione 1999/382/CE, del 26 aprile 1999, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci» [5] e la decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «Socrate» [6] (in appresso «Leonardo da Vinci II» e «Socrate II»), conformemente alle condizioni e alle modalità descritte negli allegati I e II che formano parte integrante della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica per la durata dei programmi Leonardo da Vinci II e Socrate II, con decorrenza dal 1° gennaio 2000.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 2000.

*Per il Consiglio di associazione*

*Il Presidente*

H. VÉDRINE

---

[1] GU L 26 del 2.2.1998, pag. 3.
[2] GU L 313 del 21.11.1998, pag. 17.
[3] GU L 340 del 29.12.1994, pag. 8.
[4] GU L 87 del 20.4.1995, pag. 10. Decisione modificata dalla decisione n. 576/98/CE (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 1).
[5] GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 33.
[6] GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1.

*ALLEGATO I*

**CONDIZIONI E MODALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA AI PROGRAMMI «LEONARDO DA VINCI II» E «SOCRATE II»**

1. La Lettonia partecipa alle attività dei programmi «Leonardo da Vinci II» e «Socrate II» (in seguito denominati «i programmi») nel rispetto — salvo altre disposizioni della presente decisione — degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e dei termini definiti dalla decisione 1999/382/CE del Consiglio e dalla decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituiscono questi programmi d'azione comunitari.

2. A norma dell'articolo 5 delle decisioni relative a Leonardo da Vinci II e a Socrate II nonché delle disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri e della Commissione riguardo alle agenzie nazionali Leonardo da Vinci e Socrate, adottate dalla Commissione, la Lettonia creerà le strutture adeguate per la gestione coordinata delle azioni del programma a livello nazionale e adotterà le misure necessarie a garantire l'adeguato finanziamento di tali agenzie, che nell'ambito del programma riceveranno contributi per le loro attività. La Lettonia adotterà tutte le altre misure necessarie per una gestione efficace dei programmi a livello nazionale.

3. Per partecipare ai programmi, la Lettonia verserà ogni anno un contributo al bilancio generale dell'Unione europea, secondo le disposizioni di cui all'allegato II.

   Al fine di tener conto degli sviluppi del programma o dell'evoluzione della capacità di assorbimento della Lettonia, il comitato di associazione è autorizzato, se necessario, ad adeguare il contributo, in modo da evitare squilibri di bilancio nell'attuazione dei programmi.

4. Le condizioni e le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e dei cittadini lettoni aventi diritto, sono le stesse che valgono per le istituzioni, le organizzazioni e i cittadini aventi diritto nella Comunità.

   La Commissione può prendere in considerazione anche esperti lettoni, quando, ai sensi delle pertinenti disposizioni delle decisioni che istituiscono i programmi, nomina esperti indipendenti che forniscano assistenza per la valutazione dei progetti.

5. Al fine di garantire la dimensione comunitaria del programma, per essere ammissibili al sostegno finanziario della Comunità i progetti e le attività devono includere almeno un partner appartenente ad uno degli Stati membri della Comunità.

6. I fondi a favore delle attività di mobilità di cui all'allegato I, sezione III, punto 1, della decisione relativa a Leonardo da Vinci II, e delle azioni decentrate di Socrate, nonché per il sostegno finanziario alle attività delle agenzie nazionali create a norma del precedente punto 2 saranno assegnati alla Lettonia in base alla suddivisione annuale della dotazione finanziaria del programma decisa a livello comunitario e al contributo della Lettonia al programma. Il sostegno finanziario alle attività delle agenzie nazionali non sarà mai superiore al 50 % del bilancio a favore dei programmi di lavoro delle agenzie nazionali.

7. Gli Stati membri della Comunità e la Lettonia si impegneranno al massimo, nell'ambito delle attuali disposizioni, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno di studenti, insegnanti, tirocinanti, formatori, personale amministrativo delle università, giovani e di altre persone aventi diritto, che viaggiano tra la Lettonia e gli Stati membri della Comunità nel quadro della loro partecipazione ad attività contemplate dalla presente decisione.

8. La Lettonia esenterà le attività contemplate dalla presente decisione da imposte indirette e dazi doganali e non applicherà divieti e restrizioni sulle importazioni ed esportazioni relative a beni e servizi destinati ad essere utilizzati nell'ambito di tali attività.

9. Fatte salve le responsabilità della Commissione delle Comunità europee e della Corte dei conti delle Comunità europee nel monitoraggio e nella valutazione dei programmi, conformemente alle decisioni relative ai programmi Leonardo da Vinci e Socrate (rispettivamente articoli 13 e 14), la partecipazione della Lettonia ai programmi sarà oggetto di controllo costante e congiunto da parte della Commissione delle Comunità europee e della Lettonia. La Lettonia presenta alla Commissione apposite relazioni e partecipa ad altre attività specifiche organizzate dalla Comunità in questo contesto.

10. Ai sensi dei regolamenti finanziari della Comunità, le intese contrattuali concluse con o da organismi lettoni disciplinano i controlli e le verifiche contabili da esperirsi da parte o sotto il controllo della Commissione e della Corte dei conti. Le verifiche contabili possono essere eseguite con lo scopo di controllare le entrate e le spese di tali organismi relativamente ai loro obblighi contrattuali nei confronti della Comunità. Le competenti autorità lettoni provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e verifiche contabili.

    Le disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri e della Commissione riguardo alle agenzie nazionali Leonardo da Vinci e Socrate, adottate dalla Commissione, si applicheranno alle relazioni tra Lettonia, Commissione e agenzie nazionali lettoni. Nel caso di irregolarità, negligenze o frodi imputabili alle agenzie nazionali lettoni, le autorità lettoni saranno responsabili per i fondi non recuperati.

11. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 7 della decisione relativa a Leonardo da Vinci II e all'articolo 8 della decisione relativa a Socrate II, i rappresentanti della Lettonia parteciperanno ai comitati di programma in qualità di osservatori, per i punti che li riguardano. Per la discussione degli altri punti e al momento del voto, tali comitati si riuniranno senza la presenza di rappresentanti lettoni.

12. La lingua utilizzata per i contatti con la Commissione, nelle procedure relative alle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi dei programmi sarà una delle lingue ufficiali della Comunità.

13. La Comunità e la Lettonia possono interrompere le attività contemplate dalla presente decisione in qualsiasi momento previo preavviso scritto di dodici mesi. I progetti e le attività in corso al momento dell'interruzione continueranno e verranno portate a termine ai sensi delle condizioni stabilite nella presente decisione.

*ALLEGATO II*

**CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA AI PROGRAMMI LEONARDO DA VINCI II E SOCRATE II**

1. **Leonardo da Vinci**

Per partecipare al programma Leonardo da Vinci II, la Lettonia dovrà versare al bilancio dell'Unione europea il seguente contributo finanziario (in euro):

| Anno 2000 | Anno 2001 | Anno 2002 | Anno 2003 | Anno 2004 | Anno 2005 | Anno 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 123 000 | 1 154 000 | 1 230 000 | 1 284 000 | 1 338 000 | 1 407 000 | 1 461 000 |

2. **Socrate**

Il contributo finanziario che la Lettonia dovrà versare al bilancio dell'Unione europea per partecipare al programma Socrate II nel 2000 sarà di 894 000 EUR.

Nel corso del 2000, il Consiglio di associazione stabilirà l'importo del contributo che la Lettonia dovrà versare per i prossimi anni del programma.

3. La Lettonia verserà il contributo di cui sopra, attingendo in parte al bilancio nazionale lettone e in parte dal programma nazionale PHARE per la Lettonia. Tramite una procedura di programmazione separata PHARE, i fondi PHARE richiesti saranno trasferiti alla Lettonia mediante una convenzione finanziaria separata. Tali fondi, insieme agli importi provenienti dal bilancio nazionale lettone, rappresenteranno il contributo nazionale della Lettonia, che sarà usato dal paese per effettuare i versamenti a fronte delle annuali richieste di fondi della Commissione.

4. I fondi PHARE saranno chiesti secondo il seguente prospetto:

— 357 600 EUR per il contributo al programma Socrate II nel 2000,

— per il contributo al programma Leonardo da Vinci II, i seguenti importi annui (in euro):

| Anno 2000 | Anno 2001 | Anno 2002 | Anno 2003 | Anno 2004 | Anno 2005 | Anno 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 200 | 438 520 | 442 800 | Importo ancora da precisare | Importo ancora da precisare | Importo ancora da precisare | Importo ancora da precisare |

La parte rimanente del contributo della Lettonia proverrà dal bilancio statale lettone.

5. Il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [1] si applicherà, in particolare, alla gestione del contributo della Lettonia.

Le spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dai rappresentanti e dagli esperti lettoni nel quadro della loro partecipazione in qualità di osservatori ai lavori dei comitati di cui all'allegato I, punto 11, o ad altre riunioni nel quadro dell'attuazione dei programmi, sono rimborsate dalla Commissione in base e conformemente alle procedure attualmente applicabili agli esperti non governativi degli Stati membri dell'Unione europea.

6. Dopo l'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invierà alla Lettonia una richiesta di fondi, che corrisponderà al suo contributo a ciascuno dei programmi contemplati dalla presente decisione.

Il contributo è espresso in euro e versato su conto bancario in euro della Commissione.

In risposta alla richiesta di fondi, la Lettonia verserà il proprio contributo:

— entro il 1º maggio per la parte finanziata dal bilancio nazionale, purché la Commissione invii la richiesta di fondi prima del 1º aprile, altrimenti il versamento verrà effettuato al più tardi un mese dopo l'invio della richiesta di fondi,

— entro il 1º maggio per la parte finanziata dai fondi PHARE, purché gli importi corrispondenti siano stati inviati alla Lettonia entro tale data, altrimenti il versamento avverrà entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui tali fondi sono stati inviati alla Lettonia.

Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo darà luogo ad un pagamento, da parte della Lettonia, di interessi sull'importo restante alla data di scadenza. Il tasso di interesse è pari al tasso applicato alla data della scadenza dalla Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

---

[1] GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento finanziario modificato dal ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2673/1999 (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 1).